

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3184 del 03/07/2019
Oggetto	DINIEGO DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME MARECCHIA AD USO DEPOSITO MATERIALI INERTI IN LOCALITA' CAVALLARA IN COMUNE DI MAIOLO (RN). DITTA: SANTUCCI ANGELO SRL. PRATICA: RN03T0042.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3264 del 02/07/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre LUGLIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 relativo alla gestione dei beni di demanio idrico;
- la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali) Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio);
- la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

**PREMESSO** che la ditta Santucci Angelo S.r.l con sede in via Capoluogo, 134 nel Comune di Maiolo, P.Iva 00970490413 era titolare della concessione rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con Det. n. 974 del 29/03/2007 per occupazione di area demaniale di mq 2500 del fiume Marecchia ad uso deposito materiali inerti, identificata catastalmente di fronte al mappali 68 del fg 1 del Comune di Maiolo (RN), con scadenza 28/03/2013;

**PRESO ATTO** dell'istanza presentata in data 12/03/2013 assunta a prot. n. PG/2013/79066 in data 27/03/2013 corredata degli elaborati tecnici, con la quale il sig. Santucci Silvano, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Santucci Angelo s.r.l. ha chiesto il rinnovo di concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico, in sponda destra del fiume Marecchia, ora catastalmente

distinta al Foglio 1 Mappali 69 e 70/parte in località Cavallara in Comune di Maiolo (RN) ad uso deposito di materiali inerti (Prat. n. RN03T0042);

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000), in quanto ricade nei pressi del Sito di Importanza Comunitaria IT "IT4090003 Rupi e Gessi della Valmarecchia";

**VISTO** l'esito negativo della valutazione d'incidenza comunicato dal Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia Romagna, con nota prot. n. PG.2013.127629 del 24/05/2013 con cui si comunica che l'uso richiesto per l'occupazione demaniale non è compatibile con la corretta gestione del sito che dovrebbe essere orientata verso una maggiore naturalità del corso d'acqua e delle fasce golenali;

**DATO ATTO** della nota del Servizio Tecnico di Bacino Romagna del 11/06/2013 registrata al protocollo PG/2013/141928 con cui è stato comunicato alla ditta il preavviso di rigetto della domanda di concessione, ai sensi dell'articolo 10bis della Legge 241 del 1990 e ss. mm. e i.;

**PRESO ATTO** che con nota PG/2013/231661 del 24/09/2013 il richiedente ha inviato alcune osservazioni e opposizioni in merito alla Valutazione di incidenza e chiesto il riesame del parere;

**DATO ATTO inoltre:**

- della nota PGDG/2017/13869 del 19/12/2017 con cui A.R.P.A.E ha richiesto alla Società Santucci Angelo Srl il pagamento delle somme dovute a titolo di canone per l'utilizzo della risorsa demaniale per gli anni dal 2010 al 2013, quantificato in euro 4.850,00 oltre agli interessi legali dovuti dalle singole scadenze annuali sino al saldo effettivo, con effetto interruttivo della prescrizione di legge;
- della nota PGDG72018/12137 del 30/08/2018 con cui si è richiesto di comunicare se si è provveduto al ripristino dei luoghi a seguito del preavviso di diniego del 28/09/2013;

**PRESO ATTO** delle comunicazioni della Società Santucci Angelo:

- PGDG72018/12186 del 31/08/2018 con cui ha comunicato di aver interrotto l'utilizzo dell'area in concessione a partire dal 2010 a seguito del passaggio del comune di Maiolo dalla Regione Marche alla Regione Emilia Romagna provvedendo anche a sottoscrivere un contratto di locazione con un privato per una ulteriore area di deposito materiali;

- PGDG/2018/15388 del 30/10/2018 con cui ha dichiarato di aver provveduto a ripristino dello stato dei luoghi;

**DATO ATTO** della nota PGDG/2018/16450 del 19/11/2018 con cui si è segnalato al richiedente che la richiesta di rinnovo del 12/03/2013 e di riesame del parere sfavorevole del 24/09/2013 manifestavano il permanere dell'interesse alla concessione fino all'anno 2013 e che ai sensi dell'art 18 l.r. 7/2004 fino alla pronuncia dell'amministrazione in merito alla richiesta di rinnovo era possibile utilizzare l'area corrispondendo un corrispettivo commisurato a un canone e conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento degli anni dal 2010 al 2013 quantificato in complessivi euro 5.2012,18, di cui euro 4.850,00 come quota capitale ed euro 362,18 come quota di interessi calcolati al 15/12/2018;

**DATO ATTO** dell'ulteriore preavviso di rigetto della domanda di concessione comunicato con nota del 20/05/2019 prot PG/2019/79322, ai sensi dell'articolo 10bis della Legge 241 del 1990 e ss. mm. e i., con la quale si è inoltre ribadito il permanere del credito dell'Amministrazione concedente già comunicato con nota del 19/12/2017 e del 19/11/2018;

**RITENUTO**, che per le motivazioni indicate nel citato parere del Servizio Parchi e Risorse Forestali e stante il mancato riesame della valutazione d'incidenza, non sia possibile procedere al rilascio della concessione per l'occupazione dell'Area di demanio idrico richiesta dell'impresa Santucci Angelo s.r.l., venendo a mancare i presupposti per la gestione del demanio idrico ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/2004;

#### **DETERMINA**

richiamate le motivazioni espresse in premessa:

1. di rigettare la domanda dell'impresa Santucci Angelo s.r.l. con sede in via Capoluogo, 134 nel Comune di Maiolo, P.Iva 00970490413, relativa all'occupazione ad uso deposito di materiali inerti di un'area del demanio idrico, in sponda destra del fiume Marecchia, catastalmente distinta al Foglio 1 Mappali 69 e 70/parte in località Cavallara in Comune di Maiolo (RN);
2. di archiviare la pratica RN03T0042;
3. di riservarsi la facoltà di eseguire in qualsiasi momento controlli in situ ai sensi della vigente normativa in materia;

4. di quantificare in euro 5.235,35, di cui euro 4.850,00 come quota capitale ed euro 385,35 come quota di interessi calcolati al 31/07/2019, oltre agli ulteriori interessi maturati alla data di effettivo pagamento, gli indennizzi per la pregressa occupazione per le annualità dal 2010 al 2013 da versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento nel conto corrente intestato a “Regione Emilia Romagna” - IT10C0760102400001018766285;
5. di attivare le procedure per il recupero dei crediti;
6. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
7. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all’Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica;
8. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
9. di notificare il presente atto via PEC alla richiedente impresa Santucci Angelo s.r.l.

La Responsabile  
Unità Progetto Demanio  
*Donatella Eleonora Bandoli*  
*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**